

Chiarimenti compilazione PDP

La CM n. 2563/13 chiarisce che, nel caso di richieste di genitori corredate da diagnosi che non hanno dato diritto a certificazione di disabilità o di DSA, il consiglio di classe (o team di docenti) è pienamente autonomo nel decidere se procedere alla redazione o meno del PDP, verbalizzando, nell'uno o nell'altro caso, le motivazioni della decisione.

Nel caso di alunni NAI o non italofoni, leggiamo ancora nella circolare, essi necessitano principalmente interventi volti all'apprendimento della lingua italiana e solo eccezionalmente si può far ricorso a un PDP.

Conclusioni

In conclusione, possiamo affermare che il consiglio di classe:

- è obbligato a redigere un PDP in presenza di richiesta dei genitori corredata da certificazione di disabilità o DSA;
- negli altri casi è “peculiare facoltà” del consiglio o team di docenti individuare casi specifici per i quali sia utile attivare percorsi di individualizzazione e personalizzazione, formalizzati nel PDP, che rimane valido per un solo anno scolastico.
- Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, qualora dall’osservazione sistematica (Checklist d’Istituto) emerga che un alunno presenti elementi riferibili a condizioni particolari e a bisogni educativi speciali, il Miur suggerisce di non procedere all’elaborazione di un PDP, ma di fare riferimento a un profilo educativo o ad un altro documento di lavoro che la scuola può elaborare autonomamente. Il Miur nella nota del 3 aprile 2019 suggerisce, inoltre, di evitare il precocismo nell’insegnamento della lettura-scrittura, anche perché la certificazione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento non può essere rilasciata prima del termine del secondo anno di scuola primaria.